



## CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023 e del D.M. 23 luglio 2024

Codice Contratto

[inserire cod. Contratto]

### Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale [Nome Cognome], Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE,

e

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], attualmente [[iscritta] OVVERO [in fase di istruttoria]] nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito denominata "CSEA"), con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se persona giuridica – diverso da soggetto aggregatore]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], attualmente [[iscritta] OVVERO [in fase di istruttoria]] nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se soggetto aggregatore]

[inserire forma giuridica e denominazione/ragione sociale del soggetto aggregatore] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede del soggetto aggregatore], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede del soggetto aggregatore], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], che ha sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del Decreto con Clienti Finali Energivori (come di seguito definiti) indicati nella Manifestazione di Interesse (come di seguito definita) (tutte e tre le precedenti espressioni come definite di seguito) e tutti iscritti ovvero in fase di iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'"Operatore",

[Se persona giuridica estera]

[*inserire ragione sociale della persona giuridica*] con sede legale in [*indirizzo della sede*] [n.] [CAP] [*Città anche estera*], [*inserire Stato della sede legale*], partita IVA [*inserire partita iva*], codice fiscale [*inserire codice fiscale*], rappresentata da [*inserire nome e cognome del rappresentante legale*], nato a [*inserire Città estera*], [*Nazione estera*], il [*inserire data di nascita*], nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a l'“Operatore”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati ciascuno una “Parte” o, congiuntamente, le “Parti”,

**premesse che**

- ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), sono state introdotte misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabili nei settori energivori soggetti a rischio di delocalizzazione mediante un meccanismo di cessione da parte del GSE di energia rinnovabile a prezzi equi (nel seguito denominato “Schema di Energy Release”) a clienti finali iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (nel seguito denominati “Clienti Finali Energivori”);
- il D.M. 23 luglio 2024, n. 268, emanato dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica in attuazione dell'art. 1 del D.L. 181/2023, definisce la “*Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali*” (nel seguito denominato il “Decreto”);
- ai sensi l'art. 8 del Decreto, in data [•] sono state approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di cui art. 1 del D.L. 181/2023 (nel seguito denominate le “Regole Operative”);
- ai sensi dell'art. 4 del Decreto e delle Regole Operative, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)) il bando per la procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità ai Clienti Finali Energivori (nel seguito denominata la “Procedura di Assegnazione”) ivi incluso il prezzo di cessione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto (nel seguito denominato “Prezzo di Cessione”);
- [[l'Operatore è un Cliente Finale Energivoro] **OVVERO** [l'Operatore è un soggetto che ha sottoscritto un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori elencati nella Manifestazione di Interesse (come di seguito definita)]];
- entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'apertura della Procedura di Assegnazione, l'Operatore ha presentato la propria manifestazione di interesse (di seguito denominata la “Manifestazione di Interesse”) alla partecipazione alla medesima, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti forniti dall'art. 4 del Decreto e dalle Regole Operative presentando altresì la cauzione prevista dalle Regole Operative (nel seguito denominata la “Cauzione”);
- in esito alla Procedura di Assegnazione, in data [ ], con lettera prot. [ ], il GSE ha assegnato all'Operatore una quantità di energia elettrica in anticipazione non inferiore alla soglia minima di accettazione indicata nella Manifestazione di Interesse;
- l'Operatore sottoscrive un contratto per differenza a due vie che attribuisce all'Operatore il diritto all'anticipazione da parte del GSE della quantità di energia elettrica e delle sottese

garanzie di origine assegnate all'Operatore nell'ambito della Procedura di Assegnazione (nel seguito denominato il "Contratto") secondo le modalità previste nel Decreto e nelle Regole Operative;

- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Operative e, ove applicabili, alla normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, le Regole Operative, la Manifestazione di Interesse da parte dell'Operatore al Bando e la comunicazione di assegnazione da parte del GSE costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

**stipulano quanto segue**

### **Articolo 1 Oggetto del Contratto**

1.1	Il presente Contratto ha per oggetto il regolamento del differenziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto in relazione alla quantità di energia elettrica assegnata in esito alla Procedura di Assegnazione e il riconoscimento in anticipazione all'Operatore delle garanzie di origine sottese a tale quantità a fronte di un analogo impegno restitutorio dell'Operatore, in proprio o mediante un Soggetto Terzo (come definito di seguito), tramite la realizzazione di nuova capacità di generazione da fonte rinnovabili. L'energia elettrica assegnata all'Operatore in esito alla Procedura di Assegnazione resta, pertanto, nella disponibilità del GSE che provvede a collocarla sui mercati organizzati dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.	
1.2	L'Operatore riconosce che il presente Contratto e il/I Contratto/Contratti di Restituzione (come definito di seguito), hanno l'obiettivo di realizzare il risultato unitario prefigurato dal D.L. 181/2023 e dal Decreto e, come tali, devono considerarsi tra essi collegati anche allorché il secondo sia sottoscritto da un Soggetto Terzo (come definito di seguito).	

### **Articolo 2 Decorrenza e Durata del Contratto**

2.1	Il presente Contratto è efficace a partire dal 1° gennaio 2025 e salvo i casi di risoluzione anticipata ovvero di esercizio da parte dell'Operatore del diritto di recesso ai sensi del successivo Art. 16, sino al compiuto adempimento delle obbligazioni a carico delle Parti.	
2.2	La cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto non farà venire meno l'obbligo dell'Operatore di provvedere al pagamento di importi dovuti e non ancora pagati da quest'ultimo, anche ai sensi del Contratto di Restituzione (come definito di seguito).	

**Articolo 3**  
**Volumi Assegnati di Energia Elettrica e di Garanzie di Origine**

3.1	<p>La quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione assegnata (nel seguito denominata la “Quantità Assegnata”) e le relative garanzie di origine (nel seguito denominate “GO Assegnate”) che il GSE ha assegnato in anticipazione all’Operatore in esito alla Procedura di Assegnazione con lettera prot. _____ in data _____, sono pari a _____MWh annui.</p>	
3.2	<p>Sino alla data in cui termina il Periodo di Anticipazione, l’Operatore ha facoltà di modificare in riduzione la Quantità Assegnata mediante comunicazione al GSE tramite il Portale informatico con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dal GSE. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Quantità Assegnata Mensile (come definita di seguito) sarà ricalcolata secondo quanto previsto dalle Regole Operative anche ai fini del calcolo dei differenziali e dei corrispettivi di cui all’Art. 4, comma 1;</li> <li>b) le GO Assegnate saranno ricalcolate secondo quanto previsto dalle Regole Operative [fermo restando che il GSE riconoscerà in anticipazione le GO Assegnate a ciascun Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione con l’Operatore a condizione che quest’ultimo abbia comunicato al GSE la nuova percentuale di ripartizione];</li> <li>c) la Capacità Minima di Generazione (come di seguito definita) è rideterminata secondo quanto previsto dalle Regole Operative;</li> <li>d) l’importo garantito dal Deposito Cauzionale Individuale o dalla Garanzia Autonoma (come definiti di seguito) sarà proporzionalmente ridotto a condizione che la relativa richiesta dell’Operatore pervenga al GSE entro il termine in cui quest’ultimo comunica sul Portale informatico l’importo garantito per l’anno successivo.</li> </ul>	
3.3	<p>Il GSE, sulla base delle informazioni comunicate annualmente da CSEA, verifica che il valore dei consumi annui rilevanti [di ciascun Cliente Finale Energivoro con i quali ha sottoscritto un contratto di aggregazione] sia superiore o uguale al valore della Quantità Assegnata. Nel caso in cui tali consumi risultino inferiori al valore della Quantità Assegnata, il GSE si riserva la facoltà di rimodulare la Quantità Assegnata considerandola pari al valore comunicato da CSEA. Tale rimodulazione comporterà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Quantità Assegnata Mensile (come definita di seguito) sia ricalcolata secondo quanto previsto dalle Regole Operative anche ai fini del calcolo delle partite economiche di cui all’Art. 4, comma 1;</li> </ul>	

	<p>b) le GO Assegnate siano ricalcolate secondo quanto previsto dalle Regole Operative [fermo restando che il GSE riconoscerà in anticipazione le GO Assegnate a ciascun Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione con l'Operatore a condizione che quest'ultimo abbia comunicato al GSE la nuova percentuale di ripartizione delle stesse];</p> <p>c) la Capacità Minima di Generazione (come di seguito definita) sia rideterminata dal GSE secondo quanto previsto dalle Regole Operative.</p> <p>Nell'anno successivo rispetto a quello di rimodulazione, qualora i consumi annui rilevanti comunicati da CSEA risultassero superiori al valore della Quantità Assegnata come rimodulata, il GSE potrà aggiornare in aumento il valore della Quantità Assegnata (e quindi i valori di cui ai precedenti punti a), b) e c)), sempre nei limiti della Quantità Assegnata inizialmente in sede di Procedura di Assegnazione.</p> <p>Si precisa che eventuali variazioni in aumento dei consumi annui non potranno mai risultare in incremento della Quantità Assegnata inizialmente in sede di Procedura di Assegnazione.</p> <p>Eventuali variazioni in diminuzione dei consumi annui intervenuti a seguito della sottoscrizione del presente Contratto che facciano venire meno la qualifica di Cliente Finale Energivoro [[dell'Operatore] <b>OVVERO</b> [di un Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione con l'Operatore]] non libereranno l'Operatore dalle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto che, salvo quanto previsto dal precedente capoverso, resterà pienamente valido ed efficace.</p> <p>Ove CSEA non comunichi al GSE i consumi annui rilevanti, il GSE provvederà a richiederli all'Operatore che sarà tenuto a comunicare tale valore entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta del GSE.</p>	
--	---	--

<p><b>Articolo 4</b>  <b>Regolazione dei Differenziali e Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate</b></p>		
4.1	<p>Nell'ambito del presente Contratto, per ogni mese del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 (in seguito denominato il "Periodo di Anticipazione") il GSE, in relazione alla quota mensile della Quantità Assegnata, calcolata per ciascun mese secondo quanto previsto dalle Regole Operative, (nel seguito denominato la "Quantità Assegnata Mensile"):</p> <p>a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato a pronti dell'energia elettrica al quale il GSE ha venduto in tale mese l'energia elettrica nella propria disponibilità come meglio determinato nelle Regole Operative (nel seguito denominato il "Prezzo di Vendita");</p> <p>b) conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita;</p>	

	<p>c) applica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Decreto, il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività previste dal Decreto medesimo, trattenendolo dal differenziale di cui alla precedente lettera a), ove applicabile, ovvero richiedendolo all'Operatore;</p> <p>d) applica la Trattenuta (come di seguito definita), trattenendola dal differenziale di cui alla precedente lettera a).</p> <p>A titolo di chiarimento, si precisa che l'obbligo di corresponsione delle partite economiche di cui al presente Art. 4, comma 1 si protrae sino alla fine del Periodo di Anticipazione indipendentemente dall'entrata in esercizio degli Impianti</p> <p>[L'Operatore si impegna a ripartire i differenziali tra i Clienti Finali Energivori con i quali ha sottoscritto il contratto di aggregazione. L'Operatore resta esclusivamente responsabile nei confronti di ciascun Cliente Finale Energivoro per tali comunicazioni e l'allocazione tra i Clienti Finali Energivori dei differenziali, restando il GSE estraneo ai rapporti tra Operatore e Clienti Finali Energivori.]</p>	
4.2	<p>Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 3, comma 3, [[nell'ambito del presente Contratto, in ciascun mese del Periodo di Anticipazione, il GSE riconosce in anticipazione all'Operatore la quota mensile delle GO Assegnate corrispondente alla Quantità Assegnata Mensile accreditandole sul conto proprietà dell'Operatore medesimo secondo i termini previsti dalle Regole Operative] <b>OVVERO</b> [nell'ambito del presente Contratto, in ciascun mese del Periodo di Anticipazione, il GSE riconosce in anticipazione all'Operatore la quota mensile delle GO Assegnate corrispondente alla Quantità Assegnata Mensile accreditandole, secondo i termini previsti dalle Regole Operative, sul conto proprietà di ciascun Cliente Finale Energivoro con il quale ha sottoscritto il contratto di aggregazione, secondo la percentuale di ripartizione indicata nella Manifestazione di Interesse. L'Operatore resta esclusivamente responsabile nei confronti di ciascun Cliente Finale Energivoro per tali comunicazioni e la conseguente allocazione tra i Clienti Finali Energivori delle GO Assegnate, restando il GSE estraneo ai rapporti tra Operatore e Clienti Finali Energivori]].</p>	
4.3	<p>Il GSE regola gli importi previsti dallo Schema di Energy Release a seguito del riscontro positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti competenti.</p>	

**Articolo 5**  
**Pagamenti e Fatturazione**

5.1	<p>Ai fini della regolazione dei differenziali di cui all'Art. 4, comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono oggetto di fatturazione da parte dell'Operatore i differenziali di cui alla lettera a);</li> <li>• sono oggetto di fatturazione da parte del GSE i differenziali e i corrispettivi di cui alle lettere b) e c).</li> </ul>	
-----	---	--

5.2	<p>La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal D.M. 3 aprile 2013, n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul Portale informatico un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, produce le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (Sdi). Le funzionalità del Portale informatico metteranno a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di Sdi. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate. Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel Portale informatico. A tal fine il GSE pubblica sul Portale informatico una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p>	
5.3	<p>Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, il GSE determina e comunica all'Operatore i differenziali che possono essere fatturati dall'Operatore ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a) e i differenziali e corrispettivi che possono essere fatturati dal GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>La fatturazione da parte dell'Operatore dei differenziali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), ove applicabile, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza.</p> <p>La fatturazione da parte del GSE dei differenziali e dei corrispettivi di cui all'Art. 4, comma 1, lettere b) e c), ove applicabile, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza.</p> <p>Relativamente alle partite economiche di cui all'Art. 4, comma 1, il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato non oltre l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al completamento, da parte dell'Operatore, delle informazioni di numero. e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);</li> <li>b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sdi della "FatturaPA" fatta eccezione per gli Operatori ai quali non si applica la normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti</li> </ul>	

	dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello Sdl non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora.	
5.4	<p>Per i casi in cui sia prevista l'emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base delle risultanze delle fatture emesse dal GSE, anche nell'ambito di diversi rapporti contrattuali in essere con l'Operatore, incluse quelle precedenti non ancora incassate.</p> <p>Alla data di scadenza (data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso;</li> <li>• pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.</li> </ul> <p>Per i casi in cui non sia prevista la emissione di fattura da parte dell'Operatore, il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dall'Operatore, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE, anche nell'ambito di diversi rapporti contrattuali in essere con l'Operatore, ivi incluse quelle non ancora incassate.</p> <p>Alla data di scadenza (data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore dell'Operatore sul conto corrente bancario indicato dallo stesso;</li> <li>• pagamento da parte dell'Operatore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.</li> </ul> <p>La periodicità per il pagamento è mensile, con possibilità di subordinare lo stesso al raggiungimento di una soglia minima di euro 50 per ciascuno dei differenziali e dei corrispettivi.</p> <p>Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).</p> <p>Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.</p>	
5.5	<p>Le Parti convengono che qualunque contestazione fosse sollevata dall'Operatore o dovesse comunque sorgere fra le Parti, non potrà legittimare l'Operatore a sospendere o ritardare né l'obbligo dell'Operatore medesimo di pagare alle date fissate gli importi dovuti al GSE, né gli altri obblighi assunti con il presente Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere, ivi inclusa l'eccezione di totale inadempimento.</p>	

**Articolo 6**  
**Responsabilita' e Obblighi del GSE**

6.1	<p>Il GSE gestisce e promuove lo Schema di Energy Release mediante la Regolazione dei Differenziali e il Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate secondo la normativa richiamata in premessa.</p> <p>Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio dello Schema di Energy Release, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o annullamento dei relativi provvedimenti nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dalle Regole Operative e dal presente Contratto.</p> <p>Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione dello Schema di Energy Release mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (<a href="http://www.gse.it">www.gse.it</a>).</p> <p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici, Clienti Finali Energivori con i quali l'Operatore abbia sottoscritto un contratto di aggregazione) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. L'Operatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il GSE da ogni e qualsiasi responsabilità e danno alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a tali rapporti contrattuali tra l'Operatore e soggetti terzi.</p> <p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni indiretti o non patrimoniali. Neppure alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;</li> <li>• dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;</li> <li>• dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'Impianto;</li> <li>• dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi;</li> <li>• caso fortuito o cause di forza maggiore ovvero dalla mancata funzionalità del Portale informatico o altri problemi tecnici dei sistemi informatici o di telecomunicazione;</li> <li>• da colpa lieve del GSE e dei suoi ausiliari.</li> </ul>	
6.2	<p>Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il GSE si impegna a restituire all'Operatore la Cauzione, senza applicazione di interessi, con versamento sul conto corrente bancario indicato dallo stesso nella propria Manifestazione di Interesse.</p>	

**Articolo 7**  
**Obblighi dell'Operatore. Garanzie**

7.1	<p>L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. L'Operatore deve, inoltre, [[ove non ne sia già titolare, provvedere tempestivamente, all'apertura di un conto proprietà per le garanzie di origine] <b>OVVERO</b> [far sì che i Clienti Finali Energivori con i quali ha sottoscritto il contratto di aggregazione, ove non ne siano già titolari, provvedano tempestivamente all'apertura di un conto proprietà per le garanzie di origine]].</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.</p> <p>L'Operatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico;</li><li>• trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio ai fini del Decreto e tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento.</li></ul> <p>L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p>	
7.2	<p>L'Operatore si impegna a realizzare, ovvero a far realizzare da un soggetto terzo (nel seguito denominato il "Soggetto Terzo"), nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili mediante a) la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero b) il potenziamento ovvero il rifacimento di uno o più impianti da impianti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto (nel seguito ciascun impianto nuovo ovvero oggetto di potenziamento o rifacimento è denominato un "Impianto") per una capacità minima di generazione, espressa in MWh, calcolata secondo la formula riportata nelle Regole Operative (nel seguito denominata "Capacità Minima di Generazione").</p> <p>L'Operatore garantisce che tutti gli Impianti aventi una capacità di generazione pari alla Capacità Minima di Generazione entreranno in esercizio</p>	

	<p>successivamente alla data di data di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione e entro il termine essenziale di 40 (quaranta) mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Contratto (nel seguito denominato "Termine di Entrata in Esercizio"), salvo il diritto dell'Operatore di richiedere al GSE una proroga di tale termine esclusivamente per sopravvenute cause di forza maggiore o sopravvenuti casi di ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'Operatore o al Soggetto Terzo. L'Operatore sarà tenuto a comunicare al GSE, sia il verificarsi sia il venir meno di tali circostanze di forza maggiore o ritardo fermo restando che la richiesta di proroga legata al verificarsi delle circostanze di forza maggiore o ritardo dovrà pervenire al GSE entro il termine essenziale di 40 (quaranta) mesi dalla data di decorrenza del presente Contratto. La richiesta di proroga dovrà contenere una descrizione dettagliata e comprovata delle specifiche circostanze di forza maggiore o ritardo e sarà accompagnata dalla relativa documentazione a comprova. Il GSE accerterà il ricorrere delle predette circostanze e l'effettiva durata ai fini dell'eventuale accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, della richiesta di proroga. In caso di accoglimento della richiesta dell'Operatore da parte del GSE, il periodo di proroga del Termine di Entrata in Esercizio sarà pari al periodo di durata delle circostanze medesime fermo restando che l'entrata in esercizio di tali Impianti non potrà avvenire oltre il termine del 31 dicembre 2030. Ove alla data di scadenza del Termine di Entrata di Esercizio tutti gli Impianti aventi una capacità di generazione pari alla Capacità Minima di Generazione non siano entrati integralmente in esercizio, l'Operatore sarà tenuto a restituire gli importi che gli sono stati corrisposti secondo le modalità definite dalle Regole Operative. Resta, invece, inteso che in tale ipotesi il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo ivi inclusi i differenziali e i corrispettivi corrisposti dall'Operatore al GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b) e c) e le Trattenute che restano acquisiti in via definitiva al GSE.</p>	
7.3	<p>L'individuazione dell'/degli Impianto/Impianti da parte dell'Operatore dovrà avvenire secondo buona fede e con diligenza professionale scartando quindi impianti o progetti per i quali, alla data della comunicazione al GSE, siano in corso circostanze di forza maggiore ovvero siano, secondo una valutazione prudente e diligente, attesi ritardi nella conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.</p> <p>Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun Impianto, l'Operatore si impegna a darne comunicazione, o a far sì che il Soggetto Terzo ne dia comunicazione al GSE. Ai fini del presente Contratto si precisa che per "entrata in esercizio" di un Impianto (ivi incluso l'entrata in esercizio di un intervento di rifacimento o potenziamento) si intende quanto previsto dalle Regole Operative. Unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio di ciascun Impianto, l'Operatore comunica la quota di energia elettrica associata alla potenza o alla quota parte della potenza di tale Impianto oggetto del relativo Contratto di Restituzione.</p> <p>L'Operatore è, inoltre, tenuto a adempiere alle seguenti obbligazioni di comunicazione o a far sì che il Soggetto Terzo vi adempia:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione, entro il 15 novembre di ciascun anno di una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun Impianto (o del relativo progetto);</li> <li>• trasmissione al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, di ogni documentazione richiesta in relazione all’Impianto/agli Impianti, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;</li> <li>• tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’Impianto/agli Impianti;</li> <li>• comunicazione al GSE di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’Impianto/agli Impianti, nonché di ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità che incida o possa incidere sulla efficacia o validità del titolo ovvero sulla disponibilità, funzionalità e/o sulla produttività dell’Impianto/degli Impianti stesso/stessi.</li> </ul>	
7.4	<p>A seguito della comunicazione di entrata in esercizio dell’Impianto o della pluralità di Impianti, il GSE effettua una istruttoria tecnica tesa a valutare la conformità alla normativa applicabile degli interventi realizzati e a determinare se la producibilità attesa (associata alla potenza o alla quota parte di potenza degli Impianti) sia sufficiente alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata. Allorché la valutazione così effettuata dal GSE abbia esito negativo, il GSE determina e comunica all’Operatore, sempre secondo le modalità previste dalle Regole Operative, a) la percentuale inadempimento (nel seguito denominata “Percentuale di Inadempimento”) e b) la penale dovuta dall’Operatore corrispondente alla quota parte (corrispondente alla Percentuale di Inadempimento) degli importi indebitamente percepiti dall’Operatore (la “Penale per Deficit di Capacità”). La Penale per Deficit di Capacità deve essere corrisposta dall’Operatore, a titolo di penale, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sopramenzionata comunicazione del GSE.</p>	
7.5	<p>Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun Impianto (che, per chiarezza, dovrà avvenire entro il Termine di Entrata di Esercizio) (nel seguito denominato il “Termine di Sottoscrizione”), l’Operatore si impegna a sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere dal Soggetto Terzo, un contratto di restituzione (nel seguito ciascuno denominato un “Contratto di Restituzione”), nella forma prevista dalle Regole Operative, avente ad oggetto la restituzione di quota parte della Quantità Assegnata associata alla potenza o alla quota parte della potenza di tale Impianto.,</p>	
7.6	<p>Nel caso in cui l’Operatore abbia fatto realizzare gli Impianti a un Soggetto Terzo e, conseguentemente, abbia fatto sottoscrivere da quest’ultimo il/i Contratto/Contratti di Restituzione, entro la data di sottoscrizione del Contratto di Restituzione, l’Operatore ha la facoltà di sottoscrivere con il Soggetto Terzo un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, che deve essere registrato sulla piattaforma di cui</p>	

	<p>all'art. 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avente ad oggetto l'energia elettrica (al netto dell'energia elettrica di pertinenza del GSE ai sensi del Contratto di Restituzione) e le garanzie di origine sottese alla Capacità Minima di Generazione (nel seguito denominato il "Contratto di Approvvigionamento") e, ove richiesto, ne trasmette copia al GSE.</p> <p>Ai fini della regolazione delle partite economiche previste da un Contratto di Restituzione l'Operatore, con il consenso del Soggetto Terzo ove applicabile, potrà entro la scadenza del Termine di Entrata in Esercizio, modificare per una sola volta e solo in aumento - fermo restando le verifiche da parte dal GSE – la quota parte della Quantità Assegnata e delle GO Assegnate da restituire oggetto del singolo Contratto di Restituzione indicata al momento dell'entrata in esercizio del relativo Impianto.</p>	
7.7	<p>Entro il 30 giugno 2025, l'Operatore è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia nella forma di un deposito cauzionale infruttifero (nel seguito denominato "Deposito Cauzionale Individuale") ovvero di una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la "Garanzia Autonoma").</p> <p>Il Deposito Cauzionale Individuale viene costituito mediante bonifico bancario a favore del GSE. La Garanzia Autonoma deve essere rilasciata da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l'IVASS (nel seguito denominato il "Garante") nella forma allegata alle Regole Operative e per l'importo garantito previsto dalle medesime. La Garanzia Autonoma deve essere prodotta in formato digitale, firmata digitalmente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico.</p> <p>Il Deposito Cauzionale Individuale e la Garanzia Autonoma devono essere aggiornati annualmente durante il Periodo di Anticipazione, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base della comunicazione sul Portale informatico del nuovo importo da garantire calcolato sulla base delle Regole Operative, mediante, rispettivamente: a) l'effettuazione di un bonifico integrativo del Deposito Cauzionale Individuale a favore del GSE o b) il rilascio di appendice di adeguamento, con l'indicazione dell'importo garantito. Il bonifico integrativo e le appendici di adeguamento dovranno essere ricevuti dal GSE entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione da parte del GSE del nuovo importo da garantire.</p> <p>Il Deposito Cauzionale Individuale e la Garanzia Autonoma sono costituiti a favore del GSE a presidio dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico dell'Operatore dal presente Contratto. La Garanzia Autonoma deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile sino al compiuto adempimento delle medesime obbligazioni.</p> <p>La Garanzia Autonoma così prestata deve essere incondizionata e a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del GSE così come riportato nelle Regole Operative.</p> <p>L'Operatore è tenuto, inoltre, a:</p>	

	<p>a) prestare una nuova Garanzia Autonoma in caso di disconoscimento da parte del Garante o perdita della validità o efficacia della medesima;</p> <p>b) ricostituire il Deposito Cauzionale Individuale e la Garanzia Autonoma nel caso in cui questa venga escussa dal GSE,</p> <p>in entrambe i casi entro 15 (quindici) giorni lavorativi. Laddove il Deposito Cauzionale Individuale o la Garanzia Autonoma non venissero prestati o ricostituiti entro tali termini essenziali si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 13, comma 1.</p> <p>Al momento di entrata in esercizio di tutti gli Impianti aventi una capacità di generazione pari alla Capacità Minima di Generazione: a) il Deposito Cauzionale Individuale sarà restituito all'Operatore tramite bonifico utilizzando le coordinate bancarie inserite dall'Operatore sul Portale informatico e b) la Garanzia Autonoma sarà svincolata.</p>	
7.8	<p>Il GSE trattiene un importo, stabilito dalle Regole Operative, dai differenziali dovuti in ciascun mese all'Operatore ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a) (la "Trattenuta").</p> <p>La Trattenuta, unitamente alle trattenute versate dalle controparti di tutti i contratti di anticipazione ai sensi del Decreto, alimenta un deposito cauzionale (nel seguito denominato il "Deposito Cauzionale Collettivo" e, congiuntamente al Deposito Cauzionale Individuale e alla Garanzia Autonoma, le "Garanzie") sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento (pur non ancora determinato in via definitiva) di una o più di tali controparti (ivi incluso l'Operatore) a obbligazioni previste a loro carico dai contratti di anticipazione e senza beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, secondo quanto previsto dalle Regole Operative. L'Operatore riconosce e accetta, quindi, che la Trattenuta potrebbe non essere oggetto di integrale restituzione da parte del GSE.</p> <p>La Trattenuta sarà liberata a favore dell'Operatore, al netto di quanto trattenuto dal GSE ai sensi del precedente paragrafo e senza applicazione di interessi, alla data di entrata in esercizio di tutti i nuovi impianti o interventi di potenziamento o rifacimento di tutti i Clienti Finali Energivori assegnatari necessari a garantire gli obblighi restitutori dei medesimi, e comunque entro il 31 dicembre 2030, nei limiti delle risorse residue e proporzionalmente alle Trattenute versate dall'Operatore come ridotte della quota parte delle medesime oggetto di rivalsa da parte del GSE per eventuali inadempimenti dell'Operatore. In caso in cui tutti gli Impianti aventi una capacità di generazione pari alla Capacità Minima di Generazione non entrino in esercizio entro il Termine di Entrata in Esercizio ovvero di recesso dal Contratto ai sensi del successivo Art. 16, il GSE potrà rivalersi sulle Trattenute e non sarà tenuto a restituire le Trattenute medesime all'Operatore.</p>	
7.9	<p>L'Operatore è tenuto a far sì che ciascun Impianto sia dotato di apposita apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa. L'Operatore è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi</p>	

	inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.	
--	---	--

<b>Articolo 8 Controlli e Sopralluoghi</b>		
8.1	Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, può effettuare controlli, sia di tipo documentale sia mediante sopralluoghi, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, al fine di accertare la sussistenza e/o la permanenza del diritto alla Regolazione dei Differenziali e al Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate previsti dallo Schema di Energy Release, ivi incluso l'adempimento degli obblighi realizzazione degli interventi necessari alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata.	
8.2	<p>Il GSE dispone la revoca totale del provvedimento di ammissione e del presente Contratto, con riserva di ripetizione di tutti gli importi corrisposti all'Operatore e del controvalore delle GO ai sensi dello Schema di Energy Release e del presente Contratto, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, qualora, all'esito dell'attività di controllo di cui al precedente Art. 8, comma 2, vengano accertate, le seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora si riscontri un comportamento ostantivo od omissivo tenuto dall'Operatore nel contesto di attività di verifica del GSE, consistente anche nel diniego di accesso al/ai sito/siti di realizzazione dell'/degli Impianto/Impianti ovvero nella mancata trasmissione della documentazione richiesta;</li> <li>• qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci o errate ovvero atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità dell'Operatore in sede di partecipazione alla Procedura di Assegnazione o in corso di esecuzione del Contratto, ivi incluse dichiarazioni mendaci o errate sullo stato di attuazione degli impegni assunti dall'Operatore o dal Soggetto Terzo;</li> <li>• qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;</li> <li>• qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto/gli Impianti è/sono stato/stati riconosciuto/riconosciuti idoneo/idonei ai fini dello Schema di Energy Release;</li> <li>• nel caso si accerti che data di entrata in esercizio di un Impianto dichiarata dall'Operatore sia mendace o errata;</li> <li>• in caso inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo.</li> </ul> <p>Resta inteso che in tali ipotesi i differenziali e i corrispettivi corrisposti dall'Operatore al GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b) e c) e le</p>	

	<p>Trattenute, restano acquisiti in via definitiva al GSE. Le Regole Operative precisano le modalità di calcolo degli importi oggetto di ripetizione.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempienze o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione della Regolazione dei Differenziali e al Riconoscimento in Anticipazione delle GO Assegnate ai sensi dello Schema di Energy Release, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'importo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando gli importi indebitamente percepiti.</p>	
--	---	--

<b>Articolo 9</b> <b>Mandato all'Incasso</b>		
9.1	<p>Possono essere oggetto di mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rinvenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente art. 5 "Pagamenti e Fatturazione".</p> <p>Il mandato all'incasso è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo art. 18 "Comunicazioni" inviata a mandante e mandatario.</p>	
9.2	<p>L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che il mandato abbia ad oggetto la totalità delle somme vantate dal mandante nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale revoca;</li> <li>b) il mandato sia conferito a un unico mandatario;</li> <li>c) che il mandato all'incasso: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sia sottoscritto in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;</li> <li>ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (<a href="http://www.gse.it">www.gse.it</a>), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;</li> <li>iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica;</li> <li>iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale del mandato.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'accettazione del mandato all'incasso non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al mandatario la compensazione che avrebbe potuto opporre al mandante.</p> <p>L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta secondo la stessa forma di cui al precedente Art. 9.2, lettera c), punto iii. utilizzando il modello standard</p>	

	<p>presente sul sito internet del GSE (www.gse.it) e notificata al GSE mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica.</p> <p>L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso ed è effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica.</p> <p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata o ritardata notifica dell'atto revoca del mandato.</p>	
9.3	I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto né di cessione di credito (neppure nell'ambito di più ampie operazioni di factoring) né di pegno.	

<p><b>Articolo 10</b> <b>Cessione del Contratto</b></p>		
10.1	È fatto divieto all'Operatore di cedere (anche mediante operazioni di trasferimento, conferimento, affitto e usufrutto di azienda o ramo di azienda ovvero di fusione) il Contratto [ovvero la quota del Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione con l'Operatore].	

<p><b>Articolo 11</b> <b>Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti</b></p>		
11.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, inclusi i differenziali corrisposti ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera a) e il valore effettivo delle garanzie di origine trasferite in anticipazione, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. Le Parti convengono che non si applichino, per la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, le norme sulla ripetizione dell'indebitato di cui agli artt. 2033 e seguenti c.c., ritenendo le Parti stesse di dover prescindere dalla valutazione di buona o mala fede dell'Operatore che ha ricevuto la prestazione. Pattuiscono, invece, espressamente che, a seguito della risoluzione, dovranno essere integralmente restituiti gli importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, incluso il valore delle garanzie di origine trasferite in anticipazione secondo quanto previsto dalle Regole Operative.	

<p><b>Articolo 12</b> <b>Ritardato Pagamento</b></p>		
12.1	Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute e quanto previsto al successivo Art. 13, e i diritti di risoluzione e di sospensione	

	dell'efficacia del Contratto previsti, rispettivamente, dai successivi Artt. 14 e 15, nel caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale da parte dell'Operatore, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.	
--	---	--

<b>Articolo 13</b> <b>Mancata Corresponsione degli Importi Dovuti al GSE</b>		
13.1	Con riferimento agli importi dovuti al GSE ai sensi del presente Contratto, il GSE procede in qualsiasi momento alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei ritardati o mancati pagamenti, anche parziali, da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.	
13.2	<p>In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE, si riserva di escutere le Garanzie, adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali con l'Operatore e avviare le ulteriori azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti. Le Garanzie saranno escusse nel seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Garanzia Autonoma o Deposito Cauzionale Individuale;</li> <li>b) compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali con l'Operatore;</li> <li>c) Deposito Cauzionale Collettivo.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, i differenziali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) non saranno erogati e le GO Assegnate non saranno riconosciute in anticipazione a partire dalla data in cui il pagamento risultava dovuto.</p> <p>Il credito del GSE per il recupero di importi ai sensi del presente Contratto e delle Regole Operative è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'<u>articolo 2751-bis</u> c.c. e, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.</p>	

<b>Articolo 14</b> <b>Risoluzione del Contratto</b>		
14.1	Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento e gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto, dalle Regole Operative e dal codice civile, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta del GSE in ciascuno dei seguenti casi:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;</li> <li>• qualora l'Operatore presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero si verifichi un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero l'Operatore venga iscritto nel Registro dei Protesti;</li> <li>• qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste dalla normativa di riferimento per accedere allo Schema di Energy Release;</li> <li>• qualora non si sia verificata l'entrata in esercizio di alcun Impianto entro il Termine di Entrata in Esercizio salvo i casi di proroga di tale termine al verificarsi di circostanze di forza maggiore o ritardo comprovate ai sensi dell'Art. 7, comma 2;</li> <li>• il mancato pagamento della Penale per Deficit di Capacità entro il termine previsto dall'Art. 7, comma 4;</li> <li>• qualora l'Operatore non abbia sottoscritto ovvero in alternativa non abbia fatto sottoscrivere dal Soggetto Terzo, il/i Contratto/i di Restituzione per l'intera Capacità Minima di Generazione entro il Termine di Sottoscrizione;</li> <li>• qualora in caso di escussione della Garanzia Autonoma il Garante non effettui il pagamento richiesto dal GSE entro i termini previsti dal precedente Art. 7, comma 7;</li> <li>• in ciascuno dei casi di revoca o annullamento del provvedimento di ammissione allo Schema di Energy Release ai sensi del precedente Art. 8, comma 2;</li> <li>• ove l'istruttoria nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, eventualmente in corso alla data di sottoscrizione del Contratto, non dovesse andare a buon fine;</li> <li>• in caso di violazione del divieto di cessione del Contratto o dei crediti da esso derivanti previsti, rispettivamente, dagli Artt. 10 e 9, comma 3.</li> </ul>	
14.2	In caso di inadempienza dell'Operatore a obblighi previsti dal presente Contratto, il GSE potrà diffidare l'Operatore a porvi rimedio entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della diffida. In difetto di rimedio entro tale termine, il Contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. Il Contratto si considererà altresì risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Operatore decorso il termine previsto dal precedente Art. 13, comma 2.	
14.3	In caso di risoluzione per inadempimento del presente Contratto troverà applicazione quanto previsto dal precedente Art. 11, comma 1.	

**Articolo 15**  
**Sospensione del Contratto**

15.1	<p>Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione all'Operatore, l'efficacia del presente Contratto, ivi inclusa la corresponsione del differenziale previsto ai sensi del precedente Art. 4, comma 1, lettera a) e il riconoscimento in anticipazione delle GO Assegnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso d'inadempienza a) agli obblighi previsti in capo all'Operatore nell'Art. 7 del presente Contratto, ivi incluso in caso in cui l'Operatore non costituisca la Garanzia Autonoma o il Deposito Cauzionale Individuale ovvero, ove richiesto, non li aggiorni (mediante bonifico integrativo o appendice di adeguamento) ovvero, in caso di perdita o disconoscimento da parte del Garante della validità o efficacia, non ricostituisca la Garanzia Autonoma ovvero, in caso di escussione, non ristori l'importo garantito del Deposito Cauzionale Individuale o della Garanzia Autonoma, entro i termini previsti dal precedente Art. 7, comma 7, ovvero b) ad uno degli obblighi previsti in capo all'Operatore o a Soggetti Terzi ai sensi di un Contratto di Restituzione;</li> <li>• nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;</li> <li>• nel caso in cui le amministrazioni, gli enti deputati a specifici controlli nonché le autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;</li> <li>• nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle autorità e dalle amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;</li> <li>• nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.</li> </ul> <p>La sospensione dell'efficacia del Contratto non comporta la proroga del Termine di Entrata in Esercizio.</p>	
------	---	--

**Articolo 16**  
**Recesso dal Contratto**

16.1	<p>L'Operatore ha la facoltà, mediante comunicazione al GSE, di recedere dal presente Contratto, sino alla data di scadenza del Periodo di Anticipazione, con effetto dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di ricevimento</p>	
------	--	--

	della comunicazione da parte del GSE (fermo restando l'avveramento della condizione prevista dal successivo comma 2).	
16.2	<p>Il recesso di cui al precedente comma 1 comporta l'obbligo di restituzione in capo all'Operatore di tutti gli importi corrisposti all'Operatore e del controvalore delle GO anticipate ai sensi del presente Contratto fino al momento di efficacia del recesso secondo le modalità definite dalle Regole Operative ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione. Resta, invece, inteso che in tale ipotesi il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo ivi inclusi i differenziali e i corrispettivi corrisposti dall'Operatore al GSE ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettere b) e c) e le Trattenute che restano acquisiti in via definitiva al GSE.</p> <p>L'Operatore dovrà provvedere alla restituzione degli importi calcolati secondo le modalità previste dalle Regole Operative entro 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio della facoltà di recesso. In assenza di adempimento, il GSE si riserva di avviare le opportune azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.</p>	

**Articolo 17**  
**Accordi Modificativi**

17.1	Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto a pena di nullità. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 16.	
------	---	--

**Articolo 18**  
**Comunicazioni**

18.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti ai sensi del Contratto e delle Regole Operative devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE ( <a href="http://www.gse.it">www.gse.it</a> ) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.	
------	--	--

**Articolo 19**  
**Perfezionamento e Efficacia del Contratto**

19.1	Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si	
------	--	--

	perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio rappresentante legale.	
--	--	--

<b>Articolo 20</b> <b>Riservatezza</b>		
20.1	<p>Il GSE si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura commerciale e progettuale relative agli Impianti apprese nell'esecuzione del Contratto.</p> <p>Il GSE non sarà considerato inadempiente in merito ai presenti obblighi di riservatezza qualora la divulgazione sia imposta dalla legge o da un'autorità competente.</p>	

<b>Articolo 21</b> <b>Tutela dei Dati Personali</b>		
21.1	<p>I dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto sono trattati da parte del GSE, in qualità di titolare del trattamento e sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati propri dei documenti di riconoscimento;</li> <li>• dati anagrafici;</li> <li>• ragione sociale, P.IVA;</li> <li>• localizzazione dell'impianto;</li> <li>• dati di contatto;</li> <li>• dati bancari;</li> <li>• altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali Codice Censimp, identificativa dichiarazione, misure, ecc.)</li> </ul> <p>Si precisa che l'Operatore è tenuto a garantire la correttezza nonché l'aggiornamento dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui l'Operatore non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.</p> <p>Il trattamento dei suddetti dati personali trova il suo fondamento giuridico nel Decreto e norme correlate.</p> <p>Qualora il GSE intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quella di cui alla suddetta procedura di assegnazione per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non</p>	

	<p>saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dalle finalità di esecuzione del presente contratto e delle attività ad essa correlate e connesse.</p> <p>I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.</p> <p>Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito denominato "GDPR"), i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati in tale specifico ambito e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.</p> <p>Il trattamento è effettuato ad opera di personale GSE incaricato della gestione dei dati personali debitamente formato e autorizzato e da eventuali idonei responsabili esterni del trattamento, a tale scopo nominati in conformità all'art. 28 del GDPR.</p> <p>I dati personali, oggetto di trattamento in esame, potranno essere scambiati/condivisi/acquisiti direttamente dal GSE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l'ARERA, CSEA, i gestori di rete competenti nonché con/preso i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa (Istituti di credito e/o assicurativi, Concessionari di pubblico servizio, società del gruppo GSE).</p> <p>Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.</p> <p>Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.</p> <p>Il GSE non potrà dar seguito al trattamento descritto al terzo capoverso del presente Art. 21, comma 1, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.</p> <p>L'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE laddove non ostino ragioni sovraordinate di pubblico interesse, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.</p> <p>All'Operatore si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Anche a tal fine si informa che il GSE ha nominato il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 GDPR,</p>	
--	--	--

	<p>contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.</p> <p>A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche e di monitoraggio degli effetti dell'assegnazione).</p>	
--	--	--

<p><b>Articolo 22</b> <b>Foro Competente</b></p>		
22.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	

Roma, li		<p>Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.</p>
----------	--	--